



## **Delibera della Giunta Regionale n. 296 del 23/05/2017**

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

U.O.D. 2 - UOD Gestione degli Affari generali e del personale

Oggetto dell'Atto:

GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA LEGGE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 20 DEL 13 GIUGNO 2016 RECANTE "NORME PER L'APPLICAZIONE PIANIFICATA DEL FUOCO PRESCRITTO", PUBBLICATA SUL B.U.R.C. N. 38 DEL 15 GIUGNO 2016 - ACCETTAZIONE RINUNCIA AL RICORSO - PRAT. N. 04/2016/COS/AVV.RA -

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO**

- che con ricorso notificato alla Regione Campania in data 12/08/2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha adito la Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 della Legge della Regione Campania n. 20 del 13 giugno 2016 recante "*Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto*", pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 15 giugno 2016, per asserito contrasto con l'art. 19 della legge n. 241/1990 nonché con l'art. 117, comma 2, lettere l), m) e s) Cost.;
- che il predetto articolo 6 della L.R. n. 20/2016 che dispone che "*l'applicazione pianificata di fuoco prescritto è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'articolo 19, legge 7 agosto 1990, n. 241*" è stato censurato nella parte in cui stabilisce che "*nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate nell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ...*" e che tale sanzione "*si applica anche nei confronti del soggetto proponente che realizza interventi di fuoco prescritto e ne omette la Scia o la Comunicazione di apertura del cantiere o la Comunicazione di chiusura cantiere*";
- che il riferito articolo 7 della L.R. n. 20/2016, rubricato "*Applicazioni di fuoco prescritto soggette a comunicazione*" è stato censurato in quanto non riproduce le esclusioni contenute nell'art. 19, comma 1, della L. 241/1990;
- che con atto n. 490 del 13/09/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di resistere nel predetto giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, dando ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia, Almerina Bove e Rosaria Saturno dell'Avvocatura regionale;

**RILEVATO**

- che in data 15 maggio 2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha notificato alla Regione Campania atto di rinuncia al suindicato ricorso innanzi alla Corte Costituzionale (R.R. n. 49/2016) tenuto conto che "con L.R. 23/12/2016 n. 38 all'art. 1 comma 5 la Regione ha chiarito e precisato le disposizioni impugnate nel senso indicato nel ricorso";

**RITENUTO**

- che sia interesse dell'Amministrazione accettare la rinuncia al ricorso;

**VISTO** l'art. 51 dello Statuto Regionale

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di accettare la rinuncia al ricorso R.R. n. 49/2016, pendente innanzi alla Corte Costituzionale, formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri come da atto notificato alla Regione Campania in data 15 maggio 2017;
2. di dare mandato all'Avvocatura regionale al fine degli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Avvocatura regionale e al BURC per la pubblicazione.

**MI/mi**